



## COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(PROVINCIA DI ROMA)

### Deliberazione del Consiglio comunale - Originale

N. del registro Data	<b>10</b> 21 marzo 2003	OGGETTO:	Regolamento per la disciplina del Canone occupazione Degli spazi e delle aree pubbliche (COSAP) - Modifica
-------------------------	----------------------------	----------	---

L'anno duemilatre, il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 10,35 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti al momento della votazione della presente deliberazione i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	PONZO UMBERTO - SINDACO	X		12.	QUERINI MAURIZIO	X	
2.	SELLATI ROBERTO	X		13.	CASTRI FABRIZIO	X	
3.	BOCCIA PASQUALE	X		14.	CARDACI VINCENZO	X	
4.	LITTA MASSIMO	X		15.	PIZZICANNELLA ALBERTO		X
5.	DE SANTIS MAURIZIO	X		16.	FERAZZOLI LUIGI	X	
6.	ZITELLI GIANLUCA	X		17.	PONZO GIANFRANCO		X
7.	CARDINALI ALBERTO	X		18.	FONDI VALERIA		X
8.	TRINCA VALENTINA	X		19.	FERRI GINO		X
9.	PIZZICONI SERGIO	X		20.	SABA MASSIMO	X	
10.	ELEUTERI VICENZO	X		21.	GATTA MARIO		X
11.	CECCARELLI GIUSEPPINA	X					

Assegnati n.	
In carica n.	

Fra gli assenti sono giustificati i signori Consiglieri:

Presenti n.	16
Assenti n.	5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. PONZO UMBERTO nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale Signor PANZIRONI STEFANIA La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i signori: Querini Maurizio, Pizziconi Sergio, Ferazzoli Luigi

Il SINDACO-PRESIDENTE chiede al consiglio di esonerarlo dalla lettura integrale della sottostilata proposta, il consiglio accetta.

#### “IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina e l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche adottato da questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/10/1998;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 1 del 04/02/2000 con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento suddetto così come previsto dalla Legge Finanziaria 2000 (L. 488/99);

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 2 del 15/02/2001 che ha modificato i Regolamenti comunali del Cosap, Tosap, Ici e Tarsu;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/02 che ha modificato i criteri di applicazione delle tariffe previste per le occupazioni temporanee;

Visti gli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti rispettivamente la potestà regolamentare dei comuni e l'istituzione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

Considerato in particolare che, in base all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 novembre 1997, n. 446, i Comuni possono disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime;

Visto il comma 2 lettera f) dell'articolo 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così per come modificato ed integrato dall'art. 18 della Legge 23 dicembre 1999;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 21/02/2003 con la quale sono state determinate le tariffe da applicare all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni e al Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2003;

Ritenuto necessario introdurre nuove tipologie di occupazione di suolo pubblico e conseguentemente nuove tariffe non previste dal Regolamento comunale i parola;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia regolamentare e, più specificatamente, in materia di disciplina generale delle tariffe;

Visto il Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, contenente “ Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 1997, n. 433 “;

Visto il Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, contenente “ Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro “;

Vista la delibera del CIPE del 15 novembre 2001, contenente “ Modalità di conversione in Euro di importi espressi in Lire di tariffe e prezzi regolamentati nei servizi di pubblica utilità”

Ritenuto opportuno introdurre ulteriori modifiche ed integrazioni al citato Regolamento Comunale e ciò al fine di rendere tale strumento più rispondente alla realtà di codesto Comune;

Visto il comma 2 lettera f) dell'articolo 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così per come modificato ed integrato dall'art. 18 della Legge 23 dicembre 1999;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL ;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

A voti

## DELIBERA

- 1) Di modificare ed integrare il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche come riportato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare le tariffe per l'applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche opportunamente rideterminate in Euro come riportate nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di adottare, ai fini della regolarizzazione delle situazioni concessorie, purchè queste siano rispettose delle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e di urbanistica, un piano di rilascio di concessioni ed autorizzazioni;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 5) Di trasmettere la seguente deliberazione alla Gestione Servizi Pubblici s.r.l. concessionaria del servizio accertamento e riscossione del C.o.s.a.p..

.....  
Indi invita l'assessore DE SANTIS ad illustrare l'argomento.

L'assessore procede quindi ad illustrare brevemente gli aspetti più rilevanti e le novità delle modifiche al Regolamento che si sottopongono all'approvazione del consiglio comunale.

Non essendoci consiglieri iscritti a parlare il SINDACO-PRESIDENTE invita il consiglio a passare alla votazione della proposta, e eseguita la votazione, assistito dai signori scrutatori ne proclama il seguente risultato:

VOTI FAVOREVOLI : UNANIMI

### **Il consiglio approva**

Dopodichè, ritenendo l'urgenza di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento approvato, il SINDACO-PRESIDENTE invita il consiglio a votare per l'immediata esecutività dell'atto che riporta la seguente votazione:

**VOTI FAVOREVOLI = unanimi**

Dopo l'art. 1 è introdotto il seguente articolo:

**Art. 1 bis**

**GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. La gestione del servizio può essere effettuata nelle seguenti forme:

- A) in forma diretta;
- B) in concessione ad apposita azienda speciale;

C) in concessione a ditta iscritta all'Albo dei Concessionari di cui all'art. 1 del D.M. 289/2000 per come previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

2. Al funzionario designato dalla Giunta Comunale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di assenza o di impedimento del funzionario responsabile opererà con le medesime funzioni il sostituto del responsabile individuato dalla Giunta Comunale.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

**Art. 3**

**DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

All'art. 3 viene aggiunto il seguente comma:

3. Nel caso di gestione in concessione, la Società concessionaria del servizio ha l'onere di accogliere le domande, in bollo, per il rilascio di concessioni/autorizzazioni presentate sui moduli di cui al comma precedente. La domanda completa deve essere recapitata dalla società concessionaria al protocollo generale del Comune per l'inoltro agli Uffici competenti.

**Art. 4**

**ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

L'art. 4 è sostituito come segue:

**ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

1. Il termine per la conclusione dell'istruttoria delle domande di occupazione da parte degli uffici comunali è:
  - a. Sessanta giorni dalla presentazione al protocollo della richiesta per le concessioni di occupazione permanente;
  - b. Dieci giorni dalla presentazione al protocollo della richiesta per le autorizzazioni di occupazione temporanea;

2. L'atto di concessione/autorizzazione deve contenere:
  - a. Gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione di cui all'art. 3, comma 2;
  - b. Le condizioni di carattere tecnico amministrativo alle quali è subordinata la concessione/autorizzazione;
  - c. La durata della concessione/autorizzazione e la frequenza dell'occupazione;
  - d. L'obbligo di corrispondere il canone di occupazione;
  - e. L'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
3. L'atto di concessione/autorizzazione verrà rilasciato al richiedente previo pagamento del canone di occupazione, dei diritti di segreteria nonché del prezzo del cartello nel caso di passi carrabili.

3. Nel caso di gestione in concessione la Società concessionaria del servizio riceverà l'atto di concessione/autorizzazione, ovvero il provvedimento di diniego, da parte degli uffici comunali, da rilasciare al richiedente.

Allo scopo, la concessionaria, dovrà tenere presso i propri uffici, un registro delle autorizzazioni rilasciate.

### Art. 13

#### MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

I commi 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

3. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, il canone è determinato forfettariamente, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, punto 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed è commisurata al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, in ragione di € 0,774 per utenza. L'ammontare complessivo della canone dovuto non può essere inferiore a € 516,46.

5. L'importo sopra descritto è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

### Art. 17

#### VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

I commi 3, 4 e 5 sono sostituiti come segue:

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Se tale data cade in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4. Il versamento del canone va effettuato al Comune o al concessionario del servizio tramite versamento su conto corrente postale a lui intestato o direttamente con contestuale rilascio di quietanza.

5. Il Canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre, qualora l'importo annuo dovuto sia superiore a € 258,00.

## Art. 18

### VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

L'art 18 è sostituito come segue:

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, con le modalità previste nell'articolo 17, comma 4. E' ammessa la possibilità del pagamento del dovuto secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 5.

## Art. 19

### RISCOSSIONE COATTIVA

L'art 19 viene sostituito come segue:

1. La riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone e delle relative indennità ed interessi è effettuata con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.

## Art. 20

### SANZIONI

L'art. 20 è sostituito come segue:

### INDENNITA', SANZIONI, INTERESSI.

1. In caso di mancato, parziale o tardivo pagamento del canone si applica un'indennità pari al 30%.
2. In caso di occupazioni abusive, oltre al recupero del canone dovuto, si applica un'indennità pari al 100% del canone evaso con un minimo di 51 Euro, maggiorato del 30%. A tal fine si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data in cui sono state accertate dagli uffici competenti. A tali occupazioni viene inoltre applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, redatta da Pubblico Ufficiale, nella misura da uno a due volte l'indennità dianzi citata. Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi moratori in ragione del 5% annui.
4. Al recupero del canone dovuto provvede il Funzionario Responsabile del Comune, o, se il servizio è dato in concessione, il Concessionario, notificando al responsabile dell'occupazione, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso nel quale sarà indicata la misura del canone dovuto, le indennità e gli interessi applicati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
5. In caso di occupazioni abusive, il Dirigente provvede, con apposito provvedimento, ad ordinare lo sgombero dell'area, fissando altresì un congruo termine per l'ottemperanza. In caso di mancato rispetto da parte del titolare dell'occupazione del termine fissato, si farà luogo all'esecuzione coattiva dello sgombero, con il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale.

Dopo l'art. 20 viene aggiunto il seguente articolo.

**Art. 20 bis**

**RIMBORSI**

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone, provvede il responsabile del servizio, il quale entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta deve esaurire il procedimento. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Dopo l'art. 20 bis viene aggiunto il seguente articolo.

**Art. 20 ter**

**CONTENZIOSO**

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi delle concessioni di suolo pubblico disciplinati nel presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone e le relative indennità ed interessi, restano riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

**ALLEGATO B)**Tariffe per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche Permanente**Tariffa Ordinaria:**

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA
€ 22,21	€ 17,77	€ 13,32

**Occupazioni spazi sottostanti e soprastanti il suolo ( riduzione del 30% ):**

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA
€ 15,54	€ 12,44	€ 9,33

**Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico ( riduzione al 30% )**

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA
€ 6,66	€ 5,33	€ 4,00

**Passi carrabili con apertura dell'accesso su marciapiedi e/o con costruzione di manufatto ( riduzione del 50 % ):**

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA
€ 11,10	€ 8,88	€ 6,66

**Passi carrabili con semplice accesso a filo del manto stradale (accessi a raso) se viene richiesto il divieto di sosta ( riduzione al 10% ):**

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA
€ 2,22	€ 1,78	€ 1,33

**Passi carrabili direttamente costruiti dal Comune non utilizzabili o di fatto non utilizzati dal proprietario ( riduzione al 10% ):**

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA
€ 2,22	€ 1,78	€ 1,33

**Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburante ( riduzione del 50 % ):**

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA
€ 11,10	€ 8,88	€ 6,67

**Distributori di carburante:**

a) centro abitato:	€ 68,17
b) zona limitrofa:	€ 41,83
c) sobborghi e zone periferiche:	€ 23,24
d) frazioni:	€ 11,36

**Distributori di tabacchi:**

a) centro abitato:	€ 23,24
b) zona limitrofa:	€ 15,49
c) sobborghi e zone periferiche e frazioni:	€ 11,36



Tariffe per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche Temporanea al mq. al giorno

**Tariffa Ordinaria:**

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA
€ 1,55	€ 1,24	€ 0,93

**Occupazioni spazi sottostanti e soprastanti il suolo ( riduzione del 30% ):**

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA
€ 1,08	€ 0,87	€ 0,65

**Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione al 30%):**

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA
€ 0,46	€ 0,37	€ 0,28

**Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ( maggiorazione del 50% ):**

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA
€ 2,32	€ 1,86	€ 1,39

**Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto ( riduzione al 50% ):**

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA
€ 0,77	€ 0,62	€ 0,46

**Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive ( riduzione del 80% ):**

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA
€ 0,31	€ 0,25	€ 0,19

**Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune:**

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA
€ 1,55	€ 1,24	€ 0,93

**Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia ( riduzione al 50% ):**

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA
€ 0,77	€ 0,62	€ 0,46

- Per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;
- Per le occupazioni di durata non inferiore ai trenta giorni, o che si verifichino con carattere ricorrente, si procede a riscossione mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.

